



Trib. Piacenza, 1° maggio 2023.

TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti, osserva quanto segue.

1. Il presente procedimento risulta iscritto al ruolo in data 06.03.2023, mentre l'atto introduttivo è stato notificato il 20.02.2023.

Ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 149/2022, «le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti». Per la nozione di pendenza si dovrebbe fare riferimento all'art. 39 c.p.c., a mente del quale il giudizio si considera pendente con la notifica dell'atto introduttivo, dunque nel caso di specie alla data del 20.02.2023.

Tuttavia, a fronte della non perspicua formulazione della norma transitoria, sarebbe teoricamente sostenibile anche una diversa esegesi, ritenendo cioè che la causa vada assoggettata al nuovo rito in quanto procedimento instaurato successivamente al 28.02.2023, mentre con il riferimento ai procedimenti “pendenti” di cui al successivo inciso il legislatore avrebbe inteso unicamente indicare i procedimenti già pendenti a quella data, e cioè in qualsiasi fase e stato si trovino ma a rapporto processuale già delineato, vale a dire con il contraddittorio ritualmente già instaurato quantomeno nei confronti del convenuto.

Tale interpretazione è peraltro forse più coerente con lo spirito della riforma e con l'intenzione del legislatore, che è dubbio abbia inteso richiamare una distinzione così sottile (e foriera di problemi interpretativi ed applicativi) come quella tra instaurazione e pendenza del giudizio. Pertanto, si potrebbe anche sostenere che questo procedimento debba comunque seguire il nuovo rito ordinario di cognizione.

2. Costituendosi il convenuto ha svolto chiamata di terzo in garanzia. Per effetto della soppressione della prima udienza di comparizione – la cui funzione tipica era proprio consentire l'instaurazione del contraddittorio prima di passare alle allegazioni di cui alle tre memorie *ex art.* 183 c.p.c. – e della contemporanea nuova formulazione dell'art. 269 c.p.c., la chiamata del terzo e la successiva, possibile, ulteriore chiamata di altri soggetti in garanzia e manleva – nonché, probabilmente, anche la proposizione di una domanda c.d. trasversale – determinerebbe la moltiplicazione esponenziale delle memorie *ex art.* 171-*ter* c.p.c., che andrebbero ogni volta depositate *ex novo* in seguito ai necessari successivi differimenti di udienza. Ciò finisce per delineare un andamento processuale del tutto incompatibile con i canoni di ordinata gestione del processo, di lineare instaurazione del contraddittorio (costringendo le parti già costituite ad “aggiustare il tiro” continuamente dopo ogni ingresso di altra parte), nonché con il principio della ragionevole durata del processo risultando la auspicabilmente definitiva udienza di trattazione fissata a mesi se non anni di distanza da quella individuata in citazione, con grave pregiudizio per il diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di osservare che “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in



particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti” (Cass., 09 maggio 2022, n. 14554), ritenendo che, in determinate ipotesi (nel caso di specie, ricorso prima facie infondato o inammissibile), “appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ai predetti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio [ ... ] senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (ibidem; cfr. Cass., 23 ottobre 2020, n. 23386; Cass., 18 maggio 2020, n. 9046; Cass., 11 marzo 2020, n. 6924; per altre ipotesi v. Cass., Sez. Un. 30 marzo 2021, n. 8774; Cass., 23 maggio 2019, n. 14365).

3. È peraltro da osservare che la natura evidentemente perentoria dei termini *ex art. 171-ter c.p.c.* delinea l'obbligatorietà della loro rinnovazione “a catena” secondo il meccanismo poc'anzi delineato, in considerazione della formulazione adottata dal novellato art. 269 c.p.c. che usa soltanto, e ripetutamente, il modo indicativo per le attività processuali di cui onera la parte ed il giudice e per i relativi effetti, ad indicarne la totale indisponibilità per l'una e l'altro (cfr. in particolare l'ultimo comma: “Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo”).

Vero è che potrebbe sostenersi – nel solco tracciato dall'orientamento richiamato al §2 – la possibilità di non concedere detti termini o comunque di escludere che dia luogo a decadenze l'omesso deposito di una o più delle memorie *ex art. 171-ter c.p.c.* ove tale deposito sia destinato a ripetersi per la decorrenza *ex novo* in base all'art. 269 c.p.c.; anche se appare di problematica individuazione ed eccessiva aleatorietà – dipendendo dalle scelte soggettive del singolo giudice – un meccanismo di “sospensione” dei termini in caso di chiamata di terzo, o altro accorgimento che comunque eviti di dover depositare memorie destinate soltanto all'inutile aggravio del procedimento.

Tuttavia, il tenore letterale e l'intenzione del legislatore depongono in maniera piuttosto univoca per la natura vincolata e necessaria della concessione dei detti termini e della rinnovazione in caso di chiamata di terzo, anche e soprattutto in considerazione della soppressione dell'udienza *ex art. 180 c.p.c.*, funzionalmente deputata a segnare il termine per la cristallizzazione del rapporto processuale e, dunque, per la instaurazione del contraddittorio. In altri termini, la maggior fluidità della fase processuale c.d. preliminare delineata dal nuovo rito – in cui si fondono la vecchia prima udienza di comparizione e l'udienza di trattazione in senso proprio – può giustificare razionalmente (sul piano meramente teorico, trattandosi, come già rilevato, di modello processuale di farraginosità tale da sconsigliarne l'adozione per le conseguenze pregiudizievoli sopra ricordate) la sottrazione al giudice della discrezionalità sulla concessione dei predetti termini, proprio perché manca un momento di verifica preliminare (rectius, essa è interamente contestualizzata al di fuori dell'udienza e prima di essa, ed affidata appunto alla valutazione solitaria e cartolare del giudice) della correttezza ed appropriatezza della delimitazione del contraddittorio (che fino all'udienza di trattazione non è, a rigore, processuale ma – soltanto – procedimentale).

Dovrebbero pertanto trovare conferma le conclusioni cui già perveniva la giurisprudenza di legittimità in relazione al vecchio rito quando osservava che “La concessione del termine di cui all'art. 184 c.p.c. – nel testo modificato dall'art. 18 della l. n. 353 del 1990, applicabile *ratione temporis* – non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato” (Cass., 13 settembre 2018, n. 22376). E ciò proprio perché, diversamente opinando, quel diritto di difesa non potrebbe trovare, appunto, una corretta estrinsecazione.

È pertanto quantomeno dubbio che l'architettura del nuovo rito ordinario sia compatibile con la discrezionalità assegnata al giudice sulla concessione o meno dei termini *ex art. 183 c.p.c.* – e, conseguentemente, su quelli *ex art. 171-ter c.p.c.* che strutturalmente e teleologicamente vi corrispondono in tutto e per tutto – già rimarcata dal noto orientamento giurisprudenziale che valorizzava l'interesse alla più celere definizione del giudizio: “In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa *ex art. 183 c.p.c.*, la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il



principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cass., 23 marzo 2017, n. 7474; Cass., 11 marzo 2016, n. 4767).

Si è infatti osservato, utilizzando altro argomento logico, che “Una volta richiesti anche solo da una parte processuale i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non è possibile negare la loro concessione procedendo ad una valutazione discrezionale, atteso che la concessione dei suddetti termini è per il Giudice una decisione obbligata, non potendo altrimenti questi formulare alcuna valutazione in ordine alla intervenuta maturazione della causa, se non all'esito delle prove dedotte dalle parti medesime” (Trib. Piacenza, 12 febbraio 2015).

4. Pertanto, occorrendo disporre la trattazione secondo forme processuali ragionevoli e idonee a consentire una efficace instaurazione del contraddittorio nel caso di chiamata di terzo, l'unico strumento appare rinvenibile non già nella mancata concessione dei termini *ex art. 171-ter* c.p.c. – soluzione non praticabile, per le ragioni già esposte – bensì nella conversione del rito ordinario in rito semplificato, sebbene tale strumento esca depotenziato, o quantomeno sottoposto a presupposti e condizioni in apparenza più stringenti rispetto alla formulazione originaria, dalla novella dell'art. 183-*bis* c.p.c. Anche tale disposizione segue il regime transitorio dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, succ. modif. integr., ed è dunque applicabile nel presente procedimento nel nuovo testo, a mente del quale il giudice “se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies*, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-*duodecies*” (art. 183-*bis* c.p.c.).

La norma concede al giudice tale facoltà, apparentemente, solo in esito all'udienza di trattazione, solo previo scambio di memorie *ex art. 171-ter* c.p.c. su tale specifica questione (dunque a... danno processuale già prodottosi) e solo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281-*decies* c.p.c. (causa non complessa o non richiedente istruzione complessa).

Tuttavia, tale disposizione deve interpretarsi in senso costituzionalmente orientato, collidendo frontalmente i predetti apparenti vincoli non solo con il principio di cui all'art. 175 c.p.c. che assegna al giudice il dovere, non già la mera facoltà, di esercitare “tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”, ma soprattutto con gli artt. 24 e 111 Cost. Deve pertanto ritenersi, in tale prospettiva, ben possibile – perché rispondente al miglior interesse di tutte le parti alla più sollecita ed efficiente trattazione della causa – provvedere alla conversione del rito ordinario in rito semplificato: 1) anche d'ufficio, essendo valutazione discrezionale del giudice (“se ritiene... dispone”) (il che, per inciso, vale ad escludere che “disporre” significhi decisione vincolata, come pure è stato sostenuto in dottrina); 2) anche prima dell'udienza, proprio perché occorre evitare quell'abnorme, esponenziale moltiplicazione di memorie *ex art. 171-ter* c.p.c. che oggettivamente complica la trattazione in assenza di una apprezzabile contropartita, *rectius* di utilità ed economia processuale; 3) anche in assenza di contraddittorio su tale punto specifico, non essendo agevolmente ravvisabile una lesione del diritto di difesa ad opera di un provvedimento che in luogo di un rito ingestibile opti per uno più celere ed efficace, che di per sé tutela maggiormente tutte le parti. E ciò sol che si consideri come, una volta che si sia ritualmente definito il contraddittorio nelle più idonee forme consentite dal rito semplificato, sarà sempre possibile per il giudice procedere ad ulteriore conversione del rito in ordinario ove emergano i profili di complessità in diritto e/o in fatto che giustifichino detto *revirement*.

Nel caso di specie, pertanto, la conversione del rito – possibile per l'attuale insussistenza dei predetti profili di complessità – è funzionale altresì a consentire l'ordinata ed efficiente instaurazione del contraddittorio, laddove il richiamo, operato dall'art. 183-*bis* c.p.c. nuovo testo, al quinto comma dell'art. 281-*duodecies* c.p.c. non può, ovviamente, significare che si debba applicare solo detto ultimo comma e non anche i precedenti ove ne sussistano i presupposti.

Se dunque venga chiamato in causa un terzo, “il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo [...] La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-*undecies*. Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria” (art. 281-*duodecies* c.p.c., commi 2-4). “Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione” (art. 281-*duodecies*, comma 5, c.p.c.).



Ed in tal senso può e deve, nel caso di specie, provvedersi.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 183-*bis* c.p.c.,

ritenuta l'insussistenza, allo stato, di profili di complessità oggettiva e soggettiva tali da rendere assolutamente necessaria la trattazione con il rito ordinario, essendo invece le allegazioni difensive e istruttorie sin qui versate in atti pienamente compatibili con la trattazione secondo il rito semplificato,

- dispone la prosecuzione del giudizio nei modi e termini di cui agli artt. 281-*decies* ss. c.p.c.; e per l'effetto
- autorizza la chiamata del terzo (*omissis*)
- fissa nuova udienza di trattazione al 21 novembre 2023, ore 9:30 in presenza, assegnando i termini di rito per la citazione del terzo predetto e per la sua costituzione, ai sensi dell'art. 281-*undecies* c.p.c.

(*Omissis*)